

Comune
di
MissanelloComune
di
RoccanovaComune
di
San Chirico RaparoComune
di
Sant'Arcangelo

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRICOLI

COMUNI di MISSANELLO - ROCCANOVA - SAN CHIRICO RAPARO - SANT'ARCANGELO

Via L. Da Vinci 85038 SANT'ARCANGELO

DELIBERAZIONE

DI GIUNTA DELL'UNIONE MEDIO AGRICOLI

Numero 1 DEL 23/04/2024

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di aprile alle ore 18.05, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Medio Agri, nelle persone dei Signori:

		CARICA	P/ A
1	SINISGALLI FILIPPO	PRESIDENTE	P
2	LA GROTTA SALVATORE	VICE PRESIDENTE	P
3	GRECO ROCCO	COMPONENTE	P
4	CIRIGLIANO VINCENZO	COMPONENTE	P
TOTALI PRESENTI 4 TOTALE ASSENTI 0			

- Partecipa da remoto in videoconferenza, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario dell'Unione Dott.ssa Silvana Noto.
- Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

PARERE	ESITO	DATA	RESPONSABILE
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	22/04/2024	F.to Dott.ssa Raffaella Nicita
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	22/04/2024	F.to Dott.ssa Raffaella Nicita

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la delibera di C.U. n. 03 del 27.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta dell'Unione in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTI:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio dell'esercizio 2022;
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 2023/2025, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO provvedere in merito;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

-di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

- di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario – all. A e B;
- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, le variazioni dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere dell'Unione, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
- di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza della sua attuazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il segretario dell'Unione

F.to Arch. Filippo Sinisgalli

F.to Dott.ssa Silvana Noto

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale del Comune di Missanello accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sant'Arcangelo, li 07/06/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Raffaella Nicita

Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Sant'Arcangelo, li 23/04/2024

Il Segretario dell'Unione
f.to Dott.ssa Sivana NOTO
